

0736250945



Sent. N° 1284/08

R.G. N° 227/08

Cron. N° 5302/08

Rep. N° 148/08

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, nella persona dell'Avvocato
la seguente

, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 227/2008 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
6/11/07

da

reside in Ascoli Piceno ed ivi elettivamente domiciliato in

, presso e nello studio dell'Avv.

, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce alla copia passiva del d.i.

attore-opponente

Contro

L., in persona del legale rapp.te

ti, corre te in

appresentata e difesa dall'Avv.

, con questa

elettivamente domiciliata in

o in

presso lo studio dell'Avv.

ti, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo

convenuta-opposta

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Richieste conclusionali.

Le parti si riportavano alle conclusioni spiegate nei relativi scritti difensivi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6/11/07

l'opponente al d.i. n.

348/07, reso dal G. di Pace di Ascoli Piceno in data 20/9/07 a favore della

1

0736250945

la complessiva somma di € 1.152,73 oltre alle spese, a titolo di rimborso spese sostenute a seguito di recesso da parte opponente dal contratto di compravendita di multiproprietà.

Eccepiva l'opponente l'emissione illegittima della fattura n. 186/01, peraltro immediatamente contestata, relativa al pagamento di spese sostenute per la "generazione" della proposta contrattuale sottoscritta dallo stesso, in quanto, avendo esercitato il diritto di recesso entro 10 gg. non era tenuto a pagare alcuna penalità, ai sensi dell'art. 73 Codice del Consumo. Inoltre, spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento danni per il comportamento processuale dell'opposta, che determinava nella somma forfetaria di € 500,00 e chiedeva la condanna della convenuta alla pubblicazione della eventuale sentenza di accoglimento dell'opposizione su alcuni quotidiani.

Concludeva per la richiesta, in via principale, di revoca del decreto ingiuntivo per le motivazioni suddette e l'accoglimento delle domande riconvenzionali.

Si costituiva in giudizio la Ditta)
respingendo le eccezioni mosse, confermando la legittimità della fattura per cui veniva richiesto il provvedimento monitorio, in quanto l'art. 6 delle clausole contrattuali prevedeva espressamente, in caso di recesso dell'acquirente, la refusione delle spese commerciali ed amministrative sostenute per la generazione del contratto e che tali spese erano nei limiti indicati dell'importo massimo del 20% sul prezzo della vendita. Respingeva inoltre decisamente le domande riconvenzionali, concludendo in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese.

Rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per mancata comparizione delle parti, non si riteneva concedere la provvisoria esecuzione del d.l. ed all'udienza successiva veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente quella di discussione, con termine per note, nella quale la presente causa veniva trattata a sentenza, dopo breve discussione.

Motivi della decisione

La domanda attorea è fondata e conseguentemente va accolta.

Innanzitutto, va stabilito se alla fattispecie che ci occupa va applicato il cosiddetto "Codice del Consumo". Su tale circostanza non sussistono dubbi, in quanto in tema di acquisto di immobili in multiproprietà, il diritto di recesso previsto dall'art. 5 d.lg. n. 427 del 1998 (di recepimento

0736250945

nell'ordinamento italiano della direttiva 94/47/Ce) deve essere riconosciuto all'acquirente anche quando il contratto per adesione, stipulato in Italia tra contraenti di nazionalità italiana, contenga una clausola secondo cui il contratto è regolato dalla legge dello Stato extracomunitario in cui si trova l'immobile venduto. (Cfr. ex pluris, Tribunale Chiavari, 08 agosto 2000).

Posto ciò, il diritto di recesso correttamente esercitato, è consentito all'acquirente dall'articolo 5 del D.Lgs citato entro dieci giorni dalla conclusione del contratto senza obbligo di indicare le ragioni dello stesso, senza essere tenuto al pagamento di alcuna penalità e con il solo obbligo di rimborso al venditore delle spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto di cui sia fatta menzione nello stesso e purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso. L'importo di € 1.152,73 richiesto dall'opposta è quindi del tutto irragionevole, privo di qualsiasi giustificazione ed assolutamente spropositato in relazione alle presumibili spese per la conclusione del contratto, di cui non è stata neppure offerta alcuna documentazione. Va rilevato inoltre che la fattura relativa al pagamento di tali somme è stata immediatamente contestata dopo l'emissione e né a seguito di tale contestazione, né successivamente all'opposizione a d.i. è stata data prova da parte della l di aver affrontato tali spese prima dei 10 giorni dalla conclusione del contratto, né tampoco sono stati indicati i corrispettivi di ogni singole voci che compongono la fattura stessa.

Si rammenta che l'opposizione a d.i. instaura un giudizio di merito in cui le posizioni sostanziali dell'opponente e dell'opposto si invertono, nel senso che è quest'ultimo che assume la veste di attore e quindi grava su di lui l'onere della prova. Il valore probatorio della fattura in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito, atteso che non si integra la piena prova del credito in essa indicato e non si determina neppure alcuna inversione dell'onere probatorio: ne consegue che, qualora il preteso debitore muova contestazioni sull'"an" o sul "quantum debeatur", la fattura non vale a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. (Cfr. Cass. Civ. 3/4/08, n. 8549)

Le altre doglianze sono assorbite dalle principali.

0736250945

Non sussistono i presupposti di legge per la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., né per la pubblicazione della sentenza su alcuni quotidiani.

Pertanto, va annullato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso illegittimamente e non giustificabile né giustificato.

Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-Accoglie la domanda attorea, annullando il decreto ingiuntivo n. 348/2007 emesso in data 20/9/07 dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno;

-condanna

legale rapp.te

al pagamento delle spese a favore di

in persona del

liquida in complessivi € 1.257,50 di cui € 15,00 per spese esenti, € 800,00 per diritti e spese imponibili ed € 442,50 per onorari, oltre a spese generali al 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Ascoli Piceno, li 03/10/2008

IL CANCELLIERE C1
Aldo Rossi



Il Giudice di Pace
Avv. Francesco Mancuso

UFFICIO GIUDICE DI PACE
Ascoli Piceno

Depositato in Cancelleria

Ascoli Piceno

9 OTT. 2008

IL CANCELLIERE C1

Aldo Rossi